

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXV SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 349 del 16.12.2003

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	x	
2 - Baiardini Paolo	x	
3 - Bocci Gianpiero		x
4 - Bonaduce Giorgio	x	
5 - Bottini Lamberto	x	
6 - Brozzi Vannio	x	
7 - Crescimbeni Paolo		x
8 - Di Bartolo Federico	x	
9 - Donati Maurizio		x
10 - Fasolo Marco	x	
11 - Finamonti Moreno		x
12 - Girolamini Ada		x
13 - Gobbini Edoardo	x	
14 - Laffrancò Pietro	x	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		x

	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	x	
17 - Lorenzetti Maria Rita	x	
18 - Melasecce Germini Enrico	x	
19 - Modena Fiammetta	x	
20 - Monelli Danilo		x
21 - Pacioni Costantino		x
22 - Renzetti Francesco	x	
23 - Ripa Di Meana Carlo		x
24 - Rosi Maurizio	x	
25 - Rossi Luciano	x	
26 - Sebastiani Enrico	x	
27 - Spadoni Urbani Ada		x
28 - Tippolotti Mauro	x	
29 - Vinti Stefano	x	
30 - Zaffini Francesco		x

PRESIDENTE:

Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI:


Marco FASOLO

ESTENSORE:

Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE:

Adriano PANFILI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 349 DEL 16.12.2003

LEGGE REGIONALE - Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 721 del 5.6.2003, concernente: "Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.06.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 16.06.2003 (ATTO N. 1772);

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata ai sensi del comma 7 dell'art. 20, dal Consigliere Mauro Tippolotti (ATTO N. 1772/BIS);


VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo sugli emendamenti presentati, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 19 voti favorevoli espressi nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228" composta di n. 5 articoli nel testo che segue:


Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 26, commi 3 e 5, e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 disciplina il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute.

Art. 2
(Modalità per il riconoscimento)

1. Con norme regolamentari da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo:

- a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;
- b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;
- c) disciplina del procedimento di riconoscimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di cui



alla legge 7 agosto 1990, n. 241, individuando la struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;

- d) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;
- e) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.

Art. 3
(Elenco regionale)

1. E' istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La gestione dell'elenco è disciplinata con le norme regolamentari di cui all'art. 2.


Art. 4
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 1 luglio 1981, n. 42.

Art. 5
(Norme transitorie)

1. Le associazioni di produttori agricoli riconosciute e operanti, in attuazione delle legge 20 ottobre 1978, n. 674, alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte, a domanda, nell'elenco di cui all'articolo 3 a condizione che:

- a) abbiano ottemperato a quanto disposto dall'articolo 26, comma 7 del D.Lgs. 228/2001;
- b) si siano adeguate, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 228/2001, dalla presente legge e dal regolamento



stesso.

2. Con le norme regolamentari di cui all'art. 2 sono stabilite le modalità per la revoca del riconoscimento nei confronti delle associazioni che non si sono adeguate ai sensi del comma 1.

L'ESTENSORE
Dra.ssa Maria Rita Francesconi